

POLITICA DI TRASPARENZA DEL GRUPPO BEI



Banca europea
per gli investimenti | Gruppo

POLITICA DI TRASPARENZA DEL GRUPPO BEI

Politica di trasparenza del Gruppo BEI

© Banca europea per gli investimenti, 2025

Tutti i diritti riservati.

Per domande su diritti e licenze rivolgersi a: publications@eib.org.

Banca europea per gli investimenti
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

Per maggiori informazioni sulle attività della BEI consultare il sito internet della Banca (www.eib.org), oppure contattare l'Ufficio informazioni InfoDesk all'indirizzo info@eib.org. Per iscriversi alla nostra e-newsletter visitare la pagina www.eib.org/sign-up.

Pubblicazione della Banca europea per gli investimenti

Stampato su carta FSC®

INDICE

1	CONTESTO E FINALITÀ	1
2	PRINCIPI GUIDA	1
	Apertura	1
	Fiducia nel Gruppo e rispetto del carattere sensibile delle informazioni	2
	Disponibilità all'ascolto e al dialogo	2
3	QUADRO ISTITUZIONALE	3
4	PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	4
	Principi applicabili in materia di pubblicazione di informazioni	4
	Informazioni sui progetti	5
	Informazioni finanziarie	6
5	DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI	8
	Principi applicabili in materia di divulgazione	8
	Eccezioni	9
	Procedure per il trattamento delle richieste di informazioni	11
6	DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DENUNCE E RICORSI	13
	Meccanismo per il trattamento delle denunce	13
	Mediatore europeo	13
	Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus	13
	Corte di giustizia dell'Unione europea	14
7	COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI E CONSULTAZIONE PUBBLICA	14
	Principi applicabili in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati	14
	Coinvolgimento dei soggetti interessati nell'ambito dei progetti	15
	Consultazione pubblica	15
8	PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA	16
	Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)	17
	Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive	17
	Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali	17
9	RESPONSABILITÀ	17

1 CONTESTO E FINALITÀ

- 1.1 La banca dell'Unione europea (UE) riconosce la propria peculiare responsabilità in termini di apertura e trasparenza nei confronti dei cittadini della stessa Unione e del pubblico in senso lato. La trasparenza contribuisce alla qualità e alla sostenibilità dei progetti finanziati dalla banca dell'UE alimentando nel contempo la fiducia nel suo operato. Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) ha quindi adottato la presente Politica di trasparenza per definire l'approccio del Gruppo stesso in termini appunto di trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati, in linea con gli obblighi imposti dall'UE e le migliori prassi in materia a livello internazionale.
- 1.2 Il Gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). I principi guida della Politica di cui alla sezione 2 sono validi per l'intero Gruppo BEI, mentre le disposizioni contenute nel prosieguo sono applicabili esclusivamente alla Banca europea per gli investimenti. Il FEI ha definito il proprio quadro di attuazione tenendo conto dello specifico contesto operativo e di governance del Fondo¹.
- 1.3 Il Gruppo BEI applica la presente Politica tenendo conto delle altre politiche e regolamentazioni in vigore al suo interno, ad esempio la Politica antifrode, la Politica di segnalazione dei casi di irregolarità (Whistleblowing Policy), la Politica del Meccanismo per il trattamento delle denunce nonché i codici di condotta applicabili al personale e agli organi dirigenti. La Politica di trasparenza lascia impregiudicate le suddette politiche e regolamentazioni dovendo piuttosto essere letta in combinato disposto con le stesse in un'ottica di complementarietà. Le norme stabilite dalla presente Politica sono tuttavia da considerare prevalenti in caso di conflitto con specifiche disposizioni in materia di trasparenza e divulgazione contenute in altre politiche del Gruppo BEI.
- 1.4 Il presente testo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della BEI in data 17 novembre 2021 a norma dell'articolo 18 del Regolamento interno della Banca e a seguito di un processo di consultazione pubblica. La Politica è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito internet della BEI. La sua entrata in vigore è fissata alla suddetta data di approvazione, senza efficacia retroattiva sui procedimenti ad essa efferenti già in corso al momento dell'adozione.

2 PRINCIPI GUIDA

Apertura

- 2.1 La Politica è ispirata al principio di apertura e persegue il massimo livello di trasparenza possibile. Le informazioni riguardanti le attività operative e istituzionali del Gruppo BEI saranno quindi messe a disposizione dei terzi (il pubblico), salvo che rientrino nell'ambito di applicazione di una determinata eccezione (cosiddetta "presunzione di divulgazione" di cui alla sezione 5 della presente Politica e alla sezione della Politica di trasparenza del FEI dedicata alla divulgazione), in applicazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nonché in linea con la legislazione dell'UE.

¹ Il FEI ha quindi elaborato e pubblicato separatamente in apposito documento una propria politica con regole specifiche in materia di accesso del pubblico alle informazioni/ai documenti del Fondo. Di conseguenza, le richieste di informazioni/documenti attinenti alle attività di quest'ultimo saranno di competenza nello stesso FEI nel rispetto della summenzionata politica.

- 2.2 Gli organismi che compongono il Gruppo BEI sono convinti che, proprio per la loro duplice natura di istituzioni finanziarie e pubbliche, un atteggiamento trasparente in merito ai rispettivi processi decisionali nonché alle loro modalità operative e di attuazione delle politiche dell'UE rappresenti un beneficio in termini di maggiore credibilità e rendicontabilità nei confronti del pubblico. La trasparenza contribuisce inoltre a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità delle operazioni del Gruppo, a rafforzare il suo atteggiamento di "tolleranza zero" nei confronti dei comportamenti fraudolenti e corrotti, ad assicurare l'osservanza delle norme ambientali e sociali nell'ambito dei progetti finanziati, nonché a promuovere la rendicontabilità e il buon governo.
- 2.3 Nell'ambito del Gruppo BEI per trasparenza si intende un contesto in cui siano comunicate al pubblico, in modo completo, accessibile e tempestivo, informazioni relative al Gruppo in merito agli obiettivi strategici, al quadro giuridico, istituzionale ed economico, alle decisioni politiche e alle motivazioni sottiacenti, nonché al perimetro della rendicontabilità degli organismi che compongono il Gruppo stesso. La trasparenza è pertanto un requisito essenziale per uno scambio libero e aperto con i soggetti interessati in cui le norme e le motivazioni che sottendono le politiche e le pratiche in vigore siano considerate chiare ed eque per tutte le parti coinvolte.
- 2.4 Inoltre, la comunicazione di informazioni ai responsabili delle decisioni economiche contribuisce anche a una maggiore stabilità ed efficienza dei mercati favorendo altresì il rispetto dei principi riconosciuti a livello internazionale.

Fiducia nel Gruppo e rispetto del carattere sensibile delle informazioni

- 2.5 Il Gruppo BEI è composto da istituzioni finanziarie, che in quanto tali hanno il dovere di presentarsi come partner affidabili per clienti, cofinanziatori, investitori e altre controparti. Occorre quindi scongiurare qualsiasi timore riguardo al trattamento delle informazioni riservate per non compromettere la disponibilità dei partner in questione a collaborare con il Gruppo BEI e quindi la possibilità per gli organismi che lo compongono di adempiere gli obiettivi e le missioni ad essi rispettivamente affidati. La presente Politica garantisce la non divulgazione delle informazioni nei casi in cui sussista un rischio di violazione dei diritti e degli interessi legittimi di terzi e/o del Gruppo in base alle eccezioni definite dalla Politica stessa.

Disponibilità all'ascolto e al dialogo

- 2.6 Il Gruppo BEI si impegna a promuovere attivamente il contributo alle proprie politiche e pratiche da parte dei vari soggetti interessati. Attraverso l'impegno a una comunicazione aperta, il Gruppo dimostra la propria disponibilità ad ascoltare i terzi e a trarre beneficio, nell'ambito del proprio lavoro, dai contributi dagli stessi offerti in vista dell'adempimento della missione affidatagli.
- 2.7 Il Gruppo BEI è aperto a un dialogo e una cooperazione costruttivi, improntati alla fiducia e all'interesse reciproci, con tutti i soggetti interessati.
- 2.8 Il Gruppo BEI si impegna a rispettare i diritti umani nell'ambito di tutte le sue attività. Nel quadro della presente Politica il Gruppo assume un atteggiamento di "tolleranza zero" nei confronti di qualunque forma di ritorsione avverso privati od organizzazioni in ragione dell'esercizio dei diritti sanciti dalla Politica stessa.

3 QUADRO ISTITUZIONALE

- 3.1 La BEI è un organismo dell'Unione europea. In quanto banca orientata all'attuazione delle politiche dell'UE, la sua missione è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione stessa, accordando finanziamenti a lungo termine a sostegno di investimenti validi. Il ruolo, l'ambito di attività e la struttura di governance della Banca sono definiti dal suo Statuto che, in quanto parte integrante del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo stesso valore legale di questi ultimi. Lo Statuto stabilisce altresì che gli azionisti della BEI sono gli Stati membri dell'UE e che sono questi ultimi a nominare i componenti dei principali organi dirigenti della Banca: Consiglio dei governatori, Consiglio di amministrazione, Comitato direttivo e Comitato di verifica.
- 3.2 La BEI opera nel pieno rispetto della legislazione e delle politiche dell'UE, e anche laddove esse non sono applicabili rimangono comunque il suo principale riferimento. Nella sua operatività corrente la BEI tiene altresì conto delle norme e delle prassi applicate dalla comunità bancaria e finanziaria, soprattutto per quanto concerne gli ambiti non direttamente regolamentati dall'UE.
- 3.3 A livello strategico l'Unione europea persegue, tra gli altri, il fondamentale obiettivo di migliorare la trasparenza delle istituzioni e degli organismi al suo servizio. Il suo intento è avvicinarli al pubblico a cui si rivolgono ponendo nel contempo l'accento sull'importanza del loro contributo alla coesione sociale ed economica dell'Unione, allo sviluppo sostenibile della stessa nonché alla promozione degli obiettivi dell'UE nell'ambito della cooperazione esterna.
- 3.4 La presente Politica è conforme agli obblighi giuridici della BEI in relazione al principio di apertura e al diritto di accesso del pubblico alle informazioni/ai documenti. Gli articoli 3.5-3.7 descrivono, in maniera atecnica, il rapporto tra la Politica di trasparenza e gli obblighi giuridici della Banca quale inteso dalla stessa BEI.
- 3.5 Il principio di trasparenza è sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce che il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. La trasparenza contribuisce altresì a rafforzare i principi di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali, in linea con l'articolo 6 del TUE. L'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, quindi anche alla BEI, il dovere di operare nel modo più trasparente possibile al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.
- 3.6 L'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE prevede il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Si tratta di un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I principi generali e le limitazioni applicabili a tale diritto sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con atto legislativo. Quello attualmente in vigore è il regolamento (CE) n. 1049/2001².

² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- 3.7 L'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE si applica alla BEI, per espressa disposizione del trattato, soltanto allorché la stessa esercita funzioni amministrative. Corollario di tale disposizione, secondo l'interpretazione della BEI, è che spetta a quest'ultima stabilire, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon governo e partecipazione, le modalità di applicazione dei principi generali e delle limitazioni attinenti al diritto di accesso del pubblico in relazione alle sue specifiche funzioni in quanto banca. Tali modalità sono stabilite dalla presente Politica e si sostanziano, in particolare, nei casi di applicazione delle eccezioni all'accesso di cui alla seguente sezione 5.

4 PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Principi applicabili in materia di pubblicazione di informazioni

- 4.1 Al fine di sostenere e promuovere il principio di trasparenza, la BEI persegue la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni precise sul proprio ruolo nonché sulle politiche e le operazioni che conduce.

La BEI pubblica regolarmente un'ampia gamma di informazioni/documenti, tra cui ad esempio:

- informazioni istituzionali
- politiche e strategie
- informazioni sui progetti
- informazioni sulle procedure di appalto indette dalla BEI per proprio conto e relativi bandi di gara
- informazioni attinenti alla rendicontabilità, alla gestione del rischio e alla governance
- relazioni di valutazione
- informazioni attinenti all'ambiente, alla sostenibilità e al clima.

In particolare, la BEI pubblica gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione non appena è disponibile la versione definitiva.

Sono altresì pubblicati i calendari delle riunioni ordinarie del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica della Banca non appena è disponibile la versione definitiva.

Il sito internet riporta inoltre un elenco non esaustivo dei documenti e delle informazioni principali riguardanti la BEI, completo dei corrispondenti link, che viene regolarmente ampliato e aggiornato.

- 4.2 Il principale strumento di comunicazione generalizzata delle informazioni sopra descritte è il sito internet della BEI (www.eib.org). Tuttavia, ai fini della comunicazione generalizzata al pubblico la BEI si serve anche di altri mezzi quali pubblicazioni in formato cartaceo e documenti informativi, social media, comunicati stampa, conferenze e seminari.

- 4.3 In conformità con il regolamento di Århus, le informazioni ambientali in possesso della Banca sono rese disponibili nel Registro pubblico dei documenti della BEI³ (Public register), anch'esso disponibile sul sito internet di quest'ultima.

Il Registro in questione contiene, in particolare, i principali documenti in possesso della BEI riguardanti gli aspetti socio-ambientali dei progetti, in modo da tenere informato il pubblico circa le componenti sociali e ambientali delle singole operazioni nelle fasi di istruttoria o di completamento, a seconda dei casi.

Il Registro pubblico contiene inoltre i documenti strategici, le relazioni e le linee guida fondamentali in materia ambientale emessi dalla BEI.

³ <https://www.eib.org/en/registers/all/index.htm>

Scopo della pubblicazione del Registro da parte della BEI è garantire l'accessibilità al pubblico e la comunicazione generalizzata delle informazioni in materia di ambiente⁴.

- 4.4 In un'ottica di maggiore accessibilità delle informazioni, la Banca si impegna a seguire un regime linguistico rispondente alle esigenze del pubblico. I documenti statutari della BEI sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Sono parimenti disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE anche altri documenti fondamentali che rivestono una particolare importanza per il pubblico (ad esempio la presente Politica); per altri documenti la pubblicazione avviene soltanto in inglese, francese e tedesco. Può comunque essere valutata la possibilità di tradurre in altre lingue in base al tipo di informazione/documento e all'interesse pubblico.
- 4.5 Entro i limiti imposti dalle normative vigenti e fatta salva la sezione 5 della presente Politica, la scelta definitiva delle informazioni/dei documenti da rendere note/i spetta alla BEI, che decide altresì quali pubblicare e in quale formato (cartaceo e/o elettronico). Per il resto, in linea di principio le informazioni/i documenti sono disponibili su richiesta nella loro totalità secondo quanto previsto dalla seguente sezione 5.

Informazioni sui progetti

- 4.6 Nel momento in cui sono ufficialmente richiesti il parere dello Stato membro o del paese ospitante e quello della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della BEI, quest'ultima è solita aggiungere una sintesi del progetto nell'ambito dell'elenco dei progetti (Project List) pubblicato sul sito internet della Banca. Tale momento è infatti considerato il più adatto per una prima dichiarazione pubblica, in quanto la BEI ha ormai raggiunto una fase sufficientemente avanzata nelle negoziazioni con il promotore e può quindi avviare l'istruttoria del progetto in vista della presentazione della proposta di prestito al Consiglio di amministrazione.
- 4.7 La BEI è tenuta a pubblicare una sintesi di ciascun progetto di investimento almeno tre settimane prima della relativa valutazione da parte del Consiglio di amministrazione della Banca ai fini dell'approvazione⁵. Può tuttavia accadere che per un limitato numero di progetti la sintesi non sia pubblicata prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione né, in alcuni casi, prima della firma del prestito, laddove ciò sia giustificato dalla tutela di determinati interessi in forza delle eccezioni al principio di divulgazione di cui alla sezione 5 della presente Politica. Qualora la pubblicazione di determinate informazioni riguardanti un progetto costituisca violazione di una norma di diritto dell'Unione europea, ad esempio del regolamento sugli abusi di mercato, la BEI non è autorizzata a pubblicarle. Lo stesso vale per i casi in cui la pubblicazione si traduca in un pregiudizio per un interesse pubblico in relazione a sicurezza, difesa e questioni militari.
- 4.8 Le sintesi dei progetti generalmente comprendono il nome, il promotore o intermediario finanziario (nel caso dei prestiti intermediati), l'ubicazione, il settore di appartenenza, la descrizione del progetto, l'/gli obiettivo/i, gli aspetti ambientali e, se del caso, sociali, le informazioni sugli appalti, il finanziamento della BEI proposto, il costo totale del progetto, e lo stato di avanzamento mediante le diciture "in fase di istruttoria", "approvato" o "firmato". Le sintesi dei progetti riportano altresì le modalità di presentazione di domande, osservazioni e denunce. Se del caso vengono forniti quanto più possibile precocemente nell'iter del progetto i link alle relative informazioni ambientali⁶.

⁴ La sezione del Registro pubblico della BEI dedicata alle domande frequenti (FAQ) riporta ulteriori informazioni circa il contenuto del Registro stesso, tra cui un elenco periodicamente aggiornato dei tipi di documenti pubblicati al suo interno.

⁵ Nella pratica la BEI si adopera per pubblicare le sintesi dei progetti anche prima. Le informazioni sulle reali tempistiche di pubblicazione delle sintesi dei progetti sono contenute nelle relazioni annuali sull'attuazione della Politica di cui all'articolo 9.4.

⁶ Le informazioni contenute nelle sintesi dei progetti sono indicative e, se del caso, la BEI può valutare l'opportunità di aggiornarle durante l'intero iter del progetto.

- 4.9 Le informazioni relative ai singoli finanziamenti intermediati della BEI sono sempre pubblicate nell'ambito dell'elenco dei progetti presente sul sito della Banca. Inoltre, quest'ultima rende noti su richiesta, per quanto possibile, i dati aggregati sul finanziamento mediante prestiti intermediati, comprensivi di ripartizione geografica e settoriale.
- 4.10 La BEI pubblica sul proprio sito internet, secondo le modalità previste dagli articoli 4.7 e 4.8 in quanto applicabili, le sintesi dei sottoprogetti⁷ finanziati tramite intermediari finanziari il cui costo totale supera i 50 milioni di euro⁸.
- 4.11 Se del caso le sintesi dei progetti comprendono link ai documenti socio-ambientali contenuti nel Registro pubblico della BEI, alle schede tecniche di progetto, ai comunicati stampa, ai progetti collegati e/o a documenti/informazioni rilevanti di altra natura pubblicati sul sito internet della Banca.
- 4.12 Per tutti i progetti approvati dall'inizio del 2021 la BEI pubblica inoltre sul proprio sito internet una "Dichiarazione in materia di addizionalità e impatto" (Additionality and Impact Statement - AIS), che appunto descrive il tipo di addizionalità e impatto conseguito dalla BEI attraverso i progetti in cui investe; la pubblicazione avviene a seguito della firma. Il Quadro di misurazione in materia di addizionalità e impatto (Additionality and Impact Measurement - AIM) è descritto in dettaglio sul sito internet della BEI.⁹
- 4.13 Una volta firmate le operazioni, un link alla relativa sintesi del progetto è inserito nella corrispondente scheda tecnica (project data sheet) di cui all'elenco dei progetti finanziati pubblicato sul sito internet della Banca. Le schede tecniche generalmente comprendono il nome del progetto, la relativa ubicazione, il settore di appartenenza e gli importi dei prestiti, con indicazione della corrispondente data di firma.
- 4.14 Le informazioni riguardanti i progetti sono rimosse dal sito internet della Banca in seguito alla definitiva conclusione della partecipazione di quest'ultima ai progetti stessi.

Informazioni finanziarie

- 4.15 La BEI pubblica un bilancio annuale certificato, accluso alla sua Relazione annuale, e prospetti sintetici semestrali non certificati dello stato patrimoniale e del conto economico. La BEI applica a livello consolidato (di gruppo) i principi IFRS (International Financial Reporting Standards), come dettagliatamente spiegato nella nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico nonché nella Relazione del revisore indipendente e nella Relazione del Comitato di verifica. Si tratta di un elemento fondamentale in termini di trasparenza che attesta l'adesione della Banca alle migliori prassi in materia di *corporate governance* a livello di gruppo. Nella stessa ottica, il bilancio d'esercizio della BEI, consolidato e non, è redatto nel rispetto delle pertinenti direttive europee¹⁰.

⁷ Si definiscono "sottoprogetti" tutti i progetti che beneficiano del sostegno della BEI grazie ad un finanziamento intermediato.

⁸ Tenuto conto del fatto che, generalmente, la Banca si limita a finanziare una percentuale del costo del progetto non superiore al 50%, di norma si tratta dei prestiti BEI di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

⁹ <https://www.eib.org/en/projects/cycle/monitoring/aim.htm>

¹⁰ Direttiva 86/635/CEE dell'8.12.1986 modificata dalle direttive 2001/65/CE del 27.9.2001 e 2003/51/CE del 18.6.2003

- 4.16 Il Gruppo BEI pubblica annualmente una relazione informativa sulla gestione dei rischi (*Risk Management Disclosure Report*), altresì denominata "Relazione sul terzo pilastro" per richiamare la terminologia del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Scopo della Relazione è fornire informazioni più dettagliate circa l'approccio adottato dal Gruppo nella gestione dei principali rischi a cui è esposto e nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, della leva finanziaria e della liquidità. La Relazione informativa sulla gestione dei rischi, oltre a rappresentare lo strumento di divulgazione delle informazioni previste dai regolamenti sui requisiti patrimoniali dell'UE, tiene altresì conto delle linee guida e dei pareri emessi dall'Autorità bancaria europea nonché dei documenti normativi in materia di obblighi di informativa del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Le informative sul terzo pilastro svolgono un ruolo fondamentale in termini di promozione della disciplina di mercato in quanto riferiscono pubblicamente importanti informazioni prudenziali. La definizione e attuazione di un quadro comune per il terzo pilastro con un'informativa prudenziale granulare e comparabile rappresenta un fondamentale passo avanti verso la riduzione dell'asimmetria di informazione in materia rispetto agli utenti.
- 4.17 La Banca rende noti i dettagli delle proprie attività di raccolta riferendo principalmente in merito ai prodotti finanziari, alle operazioni di finanziamento in corso e ai titoli in essere. Fornisce altresì ulteriori informazioni sui mercati obbligazionari, una panoramica delle emissioni nonché i link alle circolari di offerta e ai programmi di emissione di debito.
- 4.18 L'approccio seguito dalla BEI nelle attività di raccolta è descritto sul sito internet della Banca; il volume di finanziamento atteso, invece, oltre ad essere annunciato a mezzo di apposito comunicato stampa per il mercato, è indicato nel Piano di attività triennale quale aggiornato annualmente.
- 4.19 La BEI è tenuta a rispettare le norme di legge che regolamentano i mercati sui quali sono collocati i suoi titoli. Un obbligo comune a tutte le giurisdizioni in cui opera la BEI è quello di non discriminazione nella divulgazione di informazioni finanziarie, al fine di evitare che taluni soggetti possano beneficiare di un indebito vantaggio concorrenziale nelle contrattazioni. In generale la BEI si adopera per garantire che simili informazioni siano rese note in maniera simultanea attraverso gli appositi canali regolamentari approvati, oltre che sul proprio sito internet. Le informazioni di routine sulle attività di raccolta della BEI sono altresì rese disponibili dagli intermediari finanziari.
- 4.20 Per quanto riguarda le operazioni di raccolta e di altra natura rilevanti per gli operatori dei mercati dei capitali, i principali strumenti di comunicazione comprendono:
- la documentazione pubblicamente accessibile promanante dalle autorità di regolamentazione;
 - il sito internet della BEI;
 - i servizi di informazione finanziaria delle principali agenzie, in particolare Bloomberg e Reuters;
 - le informazioni diramate dagli appositi servizi istituzionali;
 - la sottosezione del sito internet della BEI dedicata ai rapporti con gli investitori (*Investor Relations*), incentrata sulle attività di raccolta della Banca e contenente anche materiale sulla storia creditizia di quest'ultima, compresi i link alle relazioni di rating; le pagine del sito in questione illustrano il profilo della BEI nella sua qualità di emittente e contengono informazioni sui principali aspetti delle operazioni di raccolta della Banca, tra cui una panoramica delle emissioni, i link alle circolari di offerta e i programmi di emissione di debito;
 - la Relazione annuale del Gruppo BEI, che, oltre a riportare ampie e dettagliate informazioni sulle attività di raccolta e di prestito, include anche i prospetti di bilancio; ad essa è acclusa la Relazione finanziaria, che fornisce una panoramica delle attività di raccolta e della tesoreria nonché della gestione di garanzie e liquidità su base annua; la relazione in questione comprende altresì un supplemento statistico contenente un elenco delle operazioni obbligazionarie effettuate sui mercati dei capitali;

- le presentazioni e schede informative;
 - le newsletter periodicamente indirizzate agli investitori per informarli sulle attività di finanziamento, le obbligazioni climaticamente responsabili e quelle per lo sviluppo sostenibile nonché su eventuali tendenze di mercato di rilievo;
 - i comunicati stampa sulle attività di raccolta ritenuti particolarmente rilevanti per il pubblico oppure dettati da obblighi di informativa;
 - il materiale informativo specialistico di altra natura riguardante le attività della Banca sui mercati dei capitali; e
 - i contatti diretti intrattenuti dalla Banca con esponenti della comunità degli investitori in occasione di apposite riunioni, ad esempio eventi di presentazione (road-show), teleconferenze e conferenze.
- 4.21 La documentazione riguardante le emissioni obbligazionarie pubbliche (circolari di offerta, prospetti e/o programmi) è disponibile su richiesta.
- 4.22 Le richieste di informazioni concernenti le attività della BEI sui mercati dei capitali devono essere indirizzate alla Divisione Rapporti con gli investitori (investor.relations@eib.org).

5 DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

Principi applicabili in materia di divulgazione

- 5.1 Presunzione di divulgazione:
- a. le informazioni e i documenti in possesso della BEI¹¹ sono, nella loro totalità, soggetti a divulgazione su richiesta, salvo che sussista un motivo cogente per escludere tale divulgazione (cfr. "Eccezioni" di seguito);
 - b. l'applicazione della presente Politica lascia impregiudicato il diritto di accesso del pubblico alle informazioni/ai documenti in possesso della BEI quale previsto da:
 - i. la Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale firmata ad Århus, Danimarca, il 25 giugno 1998, quale attuata dal regolamento (CE) n. 1367/2006; la BEI è tenuta a riservare particolare attenzione a tutte le richieste di divulgazione di informazioni/documenti, soprattutto se riguardanti l'ambiente;

oppure

 - ii. altri strumenti di diritto internazionale e dell'UE ovvero atti attuativi degli stessi emessi da istituzioni dell'Unione europea, in quanto applicabili alla BEI.
- 5.2 Non-discriminazione e parità di trattamento: chiunque ha il diritto di richiedere e ricevere tempestivamente informazioni/documenti detenute/i dalla BEI senza per questo essere vittima di ritorsioni. In sede di valutazione delle richieste di divulgazione in esame, la Banca non opera discriminazioni né accorda particolari privilegi nell'accesso alle informazioni/ai documenti.

¹¹ Ovvero i documenti/le informazioni elaborati/e dalla BEI o comunque dalla stessa ricevuti e detenuti in relazione ad uno qualunque dei suoi ambiti di attività.

Eccezioni

5.3 Fatto salvo l'impegno a seguire una politica ispirata al principio di presunzione di divulgazione e alla trasparenza, la BEI deve comunque rispettare il diritto alla riservatezza quale previsto dalla legislazione dell'UE, e quindi anche l'obbligo di non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale secondo quanto previsto dall'articolo 339 del TFUE nonché dalla legislazione in materia di tutela dei dati personali. Possono altresì trovare applicazione, in rapporto a contratti commerciali e attività di mercato, regolamentazioni e norme bancarie nazionali. La divulgazione di informazioni/documenti è pertanto soggetta a determinate limitazioni.

In linea con il precedente articolo 3.7, la Banca applica le eccezioni al principio di divulgazione tenendo debitamente conto delle specificità del ruolo e delle attività che svolge, nonché dell'esigenza di tutelare i legittimi interessi propri e dei propri clienti mantenendo così il carattere riservato della relazione tra la Banca, i clienti e le altre controparti coinvolte. In particolare la BEI non è autorizzata, in virtù della presente Politica, a divulgare informazioni in violazione di norme di diritto dell'Unione europea, ad esempio del regolamento sugli abusi di mercato.

5.4 In particolare, l'accesso deve essere negato nei casi in cui la divulgazione si traduca in un pregiudizio per la tutela di un bene superiore come quelli di seguito elencati.

a. Interesse pubblico in relazione a:

- pubblica sicurezza;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione europea, delle sue istituzioni, dei suoi organismi o di uno Stato membro;
- tutela dell'ambiente, ad esempio per quanto riguarda i siti di riproduzione di specie rare.

b. Vita privata, integrità e sicurezza della persona sotto ogni aspetto, con particolare riferimento all'osservanza della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

5.5 L'accesso alle informazioni/ai documenti deve inoltre essere negato nei casi in cui la divulgazione si traduca in un pregiudizio per la tutela degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

Segue un elenco non esaustivo di casi esemplificativi in cui comunemente emergono interessi commerciali:

- informazioni/documenti generate/i o ricevute/i dalla BEI attinenti ad aspetti commerciali o finanziari oppure di proprietà esclusiva o comunque non di pubblico dominio;
- informazioni/documenti riguardanti processi di negoziazione, documentazione legale e relativa corrispondenza;
- informazioni/documenti soggette/i ad accordo di riservatezza¹² o comunque in grado di configurare un legittimo affidamento in capo ai terzi in relazione alla non divulgazione degli stessi.

5.6 L'accesso alle informazioni/ai documenti deve altresì essere negato nei casi in cui la divulgazione si traduca in un pregiudizio per la tutela di:

- proprietà intellettuale;
- procedimenti giudiziari e assistenza legale;

¹² I casi di accordo di riservatezza concluso dalla BEI rientrano nel più ampio concetto di "interessi commerciali". Va inoltre considerato che la tutela di questi ultimi può estendersi anche dopo la scadenza dell'accordo di riservatezza. L'importanza degli accordi di riservatezza è riconosciuta, ad esempio, nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006, il quale stabilisce che il termine "interessi commerciali" abbraccia gli accordi in materia di riservatezza conclusi da istituzioni o organismi che agiscono a titolo di istituto bancario.

- obiettivi di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile¹³.

Per quanto riguarda la divulgazione di informazioni/documenti relative/i ad attività ispettive, di indagine e di revisione contabile il pregiudizio per la tutela degli obiettivi delle attività stesse è presunto.

Le richieste di divulgazione di informazioni/documenti relative/i ad indagini già concluse saranno invece valutate alla luce delle circostanze specifiche del singolo caso, nel loro complesso.

Fatte salve le summenzionate disposizioni e in generale tutte quelle contenute nella presente Politica, la BEI è autorizzata a fornire una sintesi delle risultanze delle indagini.

Qualunque attività di divulgazione ai sensi dei commi precedenti deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche del singolo caso, nel loro complesso, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni della presente Politica e di altre politiche della BEI, nonché dell'esigenza di tutelare l'efficacia e gli obiettivi delle indagini della BEI o di altre parti, anche se non ancora avviate.

- 5.7 In relazione alle questioni non ancora decise dal competente organo della Banca, l'accesso a informazioni/documenti ricevute/i dalla BEI o da quest'ultima elaborate/i per uso interno deve essere negato qualora la relativa divulgazione si traduca in un grave pregiudizio per il processo decisionale della stessa BEI.

L'accesso a informazioni/documenti contenenti pareri per uso interno nell'ambito di delibere e consultazioni preliminari in seno alla BEI o con gli Stati membri/altri soggetti interessati deve essere negato anche in seguito alla decisione qualora la relativa divulgazione si traduca in un grave pregiudizio per il processo decisionale della Banca.

- 5.8 Le eccezioni di cui agli articoli 5.5, 5.6 e 5.7 non trovano applicazione nei casi in cui sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. In relazione all'articolo 5.5 e all'articolo 5.6, primo e terzo punto fatta eccezione per le indagini, l'interesse pubblico prevalente è presunto qualora le informazioni richieste riguardino le emissioni nell'ambiente.

- 5.9 I motivi del diniego, in particolare per quanto riguarda l'accesso a informazioni/documenti di tipo ambientale, vanno interpretati in senso restrittivo, tenuto conto del pubblico interesse cui risponde la divulgazione e dell'eventuale riferimento delle informazioni richieste alle emissioni nell'ambiente.

- 5.10 Nel caso in cui una qualunque delle eccezioni riguardi soltanto determinate parti del documento richiesto, l'esclusione dalla divulgazione si applica soltanto a queste ultime e non anche al resto del documento, che deve quindi essere divulgato.

- 5.11 Per quanto concerne le informazioni/i documenti di terzi¹⁴, la BEI ha l'obbligo di consultare il/i terzo/i in questione per valutare l'eventuale applicabilità di una o più eccezioni alla divulgazione, salvo che la (non) divulgabilità dell'informazione/del documento sia di per sé palese.

- 5.12 Gli Stati membri o le istituzioni, gli organismi o le agenzie dell'UE possono chiedere alla BEI di non divulgare determinate/i informazioni/documenti originati dagli stessi senza il loro previo consenso indicando le ragioni dell'obiezione con riferimento alle eccezioni di cui alla sezione 5 della presente Politica.

¹³ Il terzo punto dell'articolo 5.6 si applica alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile anche legate all'assolvimento degli obblighi di diligenza in materia di conformità da parte dei servizi competenti della BEI, in particolare le funzioni di indagine, audit e conformità (compliance), o per conto degli stessi, ovvero da parte di altri attori di rilievo quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO) o le autorità nazionali. Il terzo e il quarto comma non si applicano all'attività delle funzioni di audit e conformità (compliance); ai fini dei suddetti commi un'indagine si considera conclusa quando la stessa è archiviata senza misure successive o di vigilanza ovvero al termine di queste ultime.

¹⁴ Rientrano nella categoria anche le informazioni/i documenti misti, ossia riconducibili congiuntamente sia alla BEI che a terzi.

- 5.13 Occasionalmente la BEI opera in stretta collaborazione con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni bilaterali europee di finanziamento allo sviluppo. Tale collaborazione è stata ampliata e approfondita, in particolare, attraverso la delega, parziale o totale, dell'istruttoria dei progetti e della vigilanza sugli stessi. I documenti attinenti a tali progetti comuni elaborati da altre istituzioni finanziarie internazionali e/o da istituzioni bilaterali europee possono eventualmente essere divulgati dalle altre parti in questione oppure dalla BEI con il previo accordo dell'IFI o istituzione bilaterale europea di volta in volta interessata.
- 5.14 La Banca divulga determinate informazioni aggregate sulle attività degli investitori. In linea con le eccezioni stabilite dalla presente Politica, le informazioni riservate riguardanti singoli investitori o specifiche banche non sono divulgate. La BEI si adopera tuttavia per promuovere la trasparenza in relazione alle proprie emissioni di titoli ogniqualvolta sia possibile.
- 5.15 La durata delle eccezioni è limitata al periodo in cui la tutela è giustificata alla luce del contenuto del documento. Tale durata non può eccedere i 30 anni. Passato questo periodo i documenti sono potenzialmente idonei all'archiviazione pubblica, previo apposito riesame. Tuttavia, nel caso dei documenti interessati da eccezioni legate alla protezione dei dati personali o agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, anche per quanto concerne la proprietà intellettuale, le eccezioni potranno, ove necessario, continuare a trovare applicazione oltre il predetto limite temporale. In generale la Banca detiene le informazioni soltanto fino alla scadenza del periodo di conservazione obbligatorio.

Procedure per il trattamento delle richieste di informazioni

Sono di seguito descritte le procedure della BEI per il trattamento delle richieste di informazione da parte del pubblico.

- 5.16 Le domande di accesso devono essere preferibilmente presentate all'Ufficio informazioni della Banca all'indirizzo e-mail infodesk@eib.org. Possono anche essere inviate a mezzo posta ad uno qualsiasi degli indirizzi della BEI, compresi quelli dei suoi uffici esterni.
- 5.17 Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.
- 5.18 Il requisito della forma scritta per le domande di accesso è giustificato dalle esigenze di archiviazione, trattamento e rendicontazione imposte dalle disposizioni della presente Politica. Il personale della BEI rimane comunque disponibile a fornire risposte informali alle richieste formulate oralmente.
- 5.19 Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero non consenta l'identificazione del documento o delle informazioni, il richiedente sarà invitato a fornire chiarimenti in merito.
- 5.20 Qualora le informazioni/il documento oggetto di richiesta siano già di dominio pubblico in quanto rese/o note/o dalla BEI o da una delle sue controparti, l'obbligo della Banca di concedere l'accesso si considera assolto con la semplice indicazione al richiedente delle modalità di ottenimento delle informazioni/del documento in questione¹⁵.
- 5.21 Per le domande relative a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti oppure per le informazioni non prontamente disponibili o difficili da riunire, la Banca può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.
- 5.22 Le richieste ricevono pronta risposta, in ogni caso entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

¹⁵ Ad esempio la BEI può fornire il link di accesso alla pagina internet contenente l'informazione/il documento in questione.

- 5.23 In casi eccezionali, ad esempio per le domande relative a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti oppure per le informazioni non prontamente disponibili o difficili da riunire, il termine può essere prorogato mediante informazione del richiedente entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione¹⁶.
- 5.24 In ogni caso la BEI si adopera per fornire una risposta a tali richieste complesse entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
- 5.25 Qualora la Banca, in nome degli interessi oggetto di tutela nell'ambito della presente Politica, non possa divulgare le informazioni richieste, in tutto o in parte, essa è tenuta ad indicare espressamente la/le motivazione/i; il richiedente sarà informato del proprio diritto discrezionale di presentare una domanda accertativa o una denuncia.
- 5.26 Le informazioni sono fornite in una versione e in un formato già esistenti oppure, se possibile, in un formato che risponda alle esigenze specifiche del richiedente.
- 5.27 Le richieste provenienti dal pubblico scritte in una delle lingue ufficiali dell'UE conferiscono ai rispettivi autori il diritto a ricevere dalla BEI una risposta nella stessa lingua.
- 5.28 Possono essere posti a carico del richiedente soltanto i costi di produzione e invio delle copie. L'importo addebitato non può superare il costo effettivo di tali operazioni.
- 5.29 Il trattamento delle richieste avviene nel rispetto delle norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali sancite dalla legislazione dell'UE¹⁷.
- 5.30 La BEI si riserva la facoltà di non rispondere a domande eccessive o ripetitive. Lo stesso vale per le domande manifestamente futili, malevole o di natura commerciale.
- 5.31 In seguito al rigetto totale o parziale di una domanda iniziale il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta della BEI, presentare una domanda accertativa chiedendo alla Banca di riconsiderare la propria posizione. In alternativa, il richiedente può presentare una denuncia al Meccanismo per il trattamento delle denunce entro un anno dalla data della risposta della BEI.
- 5.32 Laddove il richiedente opti per una domanda accertativa, il relativo trattamento sarà di competenza del/della Segretario/a generale della BEI secondo quanto previsto dalle disposizioni precedenti (cfr. articoli 5.23-5.25).
- 5.33 In caso di rigetto, totale o parziale, di una domanda accertativa da parte della BEI, quest'ultima è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di impugnazione di cui dispone, ossia la presentazione di una denuncia al Meccanismo per il trattamento delle denunce oppure l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti della Banca dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 5.34 In caso di mancata risposta della BEI a una richiesta entro il termine stabilito, la stessa si intende respinta, e il richiedente è legittimato a presentare una denuncia al competente Meccanismo della Banca oppure a citare quest'ultima in giudizio dinanzi alla suddetta Corte.

¹⁶ Tempistiche più lunghe possono ragionevolmente essere necessarie nei seguenti casi: i) quando la richiesta ovvero le informazioni/i documenti oggetto della stessa siano in una lingua diversa da quelle di lavoro della BEI (inglese e francese); ii) quando il trattamento implichi la consultazione di terze parti; iii) quando la richiesta riguardi informazioni/documenti particolarmente voluminose/i o d'archivio. Sarà cura della BEI informare il richiedente in caso di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

¹⁷ Cfr. in particolare il regolamento (UE) 2018/1725.

6 DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DENUNCE E RICORSI

La presente sezione contiene un elenco esaustivo dei mezzi di impugnazione disponibili in relazione alla Politica.

Meccanismo per il trattamento delle denunce

- 6.1 Le disposizioni in materia di denunce sono stabilite dalla Politica del Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI¹⁸ che riconosce un pubblico diritto di presentare appunto una denuncia contro la Banca europea per gli investimenti per presunto caso di cattiva amministrazione, fornendo così ai cittadini uno strumento alternativo e preventivo di risoluzione delle controversie.
- 6.2 Può presentare denuncia al competente Meccanismo del Gruppo BEI qualsiasi persona fisica o giuridica che ravvisi un presunto caso di cattiva amministrazione da parte del Gruppo stesso (concetto che comprende anche il mancato rispetto della Politica di trasparenza), entro un anno dalla data in cui tali persone avrebbero ragionevolmente potuto essere a conoscenza dei fatti contestati.
- 6.3 Così come previsto dalla relativa Politica, il Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI non è competente a esaminare questioni già sottoposte all'esame di altri sistemi giurisdizionali o amministrativi oppure già decise da questi ultimi.

Mediatore europeo

- 6.4 In caso di insoddisfazione circa l'esito della denuncia presentata al competente Meccanismo della BEI, i cittadini dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro possono presentare denuncia al Mediatore europeo conformemente all'articolo 228 del TFUE, anche in assenza di un interesse diretto nel presunto caso di cattiva amministrazione. Inoltre, a seguito della firma del Protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo, quest'ultimo si è impegnato ad avvalersi sistematicamente del proprio potere di iniziativa ai fini del trattamento delle denunce presentate nei confronti della BEI nei casi in cui l'unico motivo ostativo all'effettuazione di un'indagine sia rappresentato dal fatto che il denunciante non è cittadino dell'UE né è una persona fisica o giuridica residente o avente sede sociale all'interno dell'Unione europea.

Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus

- 6.5 Chiunque ha il diritto di presentare comunicazioni al Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus per segnalare casi di presunta violazione della Convenzione a carico dell'Unione europea¹⁹.

¹⁸ <https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy>

¹⁹ Per maggiori informazioni sul Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus cfr. <https://unece.org/env/pp/cc>.

Corte di giustizia dell'Unione europea

- 6.6 La decisione della BEI in merito alla domanda accertativa è inoltre soggetta a ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare agli articoli 263 e 271. In sede di decisione in merito alla citazione in giudizio della BEI dinanzi alla Corte, i soggetti interessati devono tener conto del fatto che il ricorso giurisdizionale può precludere l'accesso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie come il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI e il Mediatore europeo.

7 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI E CONSULTAZIONE PUBBLICA

Principi applicabili in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati

- 7.1 L'obiettivo sotteso ai principi applicati dalla BEI in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati è quello di garantire a questi ultimi la possibilità di essere ascoltati e di far valere le proprie istanze. Il coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione delle politiche è attuato dalla BEI attraverso la realizzazione di consultazioni, anche pubbliche, e l'organizzazione di laboratori, conferenze, seminari nonché di riunioni ed eventi di altra natura.
- 7.2 La BEI promuove la trasparenza in quanto strumento funzionale a una maggiore rendicontabilità. Di conseguenza, il suo obiettivo non è tanto quello di fornire informazioni standard mediante un flusso unilaterale, ma piuttosto quello di trasmettere ai soggetti interessati le informazioni di cui hanno bisogno, portando così le attività della BEI ad un livello qualitativamente più elevato. La trasparenza così intesa presuppone un dialogo costante tra la BEI e i soggetti interessati in merito alla comunicazione delle informazioni.
- 7.3 Il coinvolgimento dei soggetti interessati attuato dalla BEI si ispira alle migliori prassi in materia nell'intento di approfondire la comprensione reciproca, rispondere alle istanze degli interlocutori e adattare di conseguenza le proprie attività, ridurre eventuali divergenze tra aspettative, politiche e pratiche nonché accrescere la coerenza e la rendicontabilità della Banca a livello sia politico che pratico.
- 7.4 La BEI garantisce il rispetto dei diritti umani, ivi inclusi quelli di accesso alle informazioni, di partecipazione e di impugnazione. I soggetti interessati devono quindi avere la possibilità di contattare liberamente la Banca e i promotori dei suoi progetti per fornire riscontri, esprimere obiezioni e sollevare preoccupazioni. Ne consegue che la BEI non può tollerare atti di intimidazione o ritorsione in relazione alle attività da essa finanziate e che si riserva di adottare i provvedimenti del caso ove opportuno.
- 7.5 I recapiti dei membri del personale della BEI che coordinano il dialogo tra quest'ultima e i soggetti interessati a livello istituzionale sono pubblicati sul sito internet della Banca.

Coinvolgimento dei soggetti interessati nell'ambito dei progetti

- 7.6 Al coinvolgimento dei soggetti interessati a livello di progetto, anche per quanto concerne la divulgazione di informazioni, la realizzazione di significative consultazioni laddove opportuno e la possibilità di proporre reclami, si applicano, oltre alle disposizioni in materia contenute nella legislazione dell'UE, anche le Norme ambientali e sociali della BEI (EIB Environmental and Social Standards)²⁰, che confermano l'impegno di quest'ultima a mantenere fede ai principi dalla stessa applicati in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati e ad incentivare presso i promotori dei propri progetti l'adozione di buone prassi in sede di predisposizione e attuazione dei progetti nonché di vigilanza sugli stessi.
- 7.7 La responsabilità di informare i soggetti interessati ai singoli progetti a livello locale e di mantenere un dialogo con gli stessi compete, in via principale, al promotore del progetto e/o al prenditore. La BEI svolge una funzione di supporto in tal senso nel rispetto delle proprie Norme ambientali e sociali.
- 7.8 La BEI apprezza l'instaurazione di un dialogo costruttivo con i soggetti di volta in volta interessati nell'ambito dei propri obblighi di diligenza e promuove il relativo coinvolgimento nei processi decisionali che li riguardano. Il dialogo con i diversi soggetti interessati può infatti incrementare la legittimazione dei progetti; inoltre, la fiducia, la conoscenza e la comprensione dei problemi locali da parte di tali soggetti possono contribuire a migliorare i risultati e a ridurre i rischi dei progetti stessi.
- 7.9 Se considerato necessario, la BEI può tenere, per il tramite del promotore del progetto e/o del prenditore ovvero in collaborazione con gli stessi, appositi incontri con le parti interessate per comprendere meglio le relative istanze in relazione allo specifico progetto. Il dialogo con i soggetti interessati a livello nazionale può avvenire anche attraverso altri canali, ad esempio per il tramite delle delegazioni di istituzioni partner dell'UE presenti nei paesi in cui opera la BEI. Le negoziazioni con i citati soggetti interessati sono solitamente orientate alle specificità del paese in questione e rappresentano per la BEI uno strumento atto a calibrare il proprio intervento nello specifico progetto.
- 7.10 La Banca è disponibile a valutare ulteriori possibilità di dialogo con i soggetti interessati in relazione ai progetti che presentano un elevato potenziale di rischio sotto il profilo ambientale e sociale, anche dal punto di vista dei diritti umani.

Consultazione pubblica

- 7.11 Per alcune delle sue politiche la BEI si impegna ad avviare un iter formale di consultazione pubblica su base volontaria. Tale processo partecipativo consente ai soggetti interessati esterni e al personale della BEI di contribuire all'elaborazione e alla revisione dei documenti contenenti le sue politiche, migliorandone la qualità e la credibilità. La BEI organizza di norma un singolo giro di consultazione pubblica prima che il documento contenente la politica in questione sia presentato al Consiglio di amministrazione della Banca (o al Comitato direttivo, a seconda dei casi). Il periodo di consultazione dura almeno 45 giorni lavorativi. La BEI può decidere di organizzare anche un secondo giro di consultazione pubblica della durata minima di 20 giorni lavorativi e/o una o più riunioni aperte ai vari soggetti interessati nel corso del periodo di consultazione. Una volta conclusa la consultazione, il progetto finale del documento contenente la politica è pubblicato sul sito internet della BEI, unitamente ad un progetto di relazione di consultazione, alle osservazioni dei soggetti interessati partecipanti e alle reazioni motivate della Banca a tali contributi, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'approvazione da parte dell'organo dirigente competente.

²⁰ Cfr. norma ambientale e sociale della BEI n. 2 in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati.

7.12 I soggetti interessati sono tenuti informati in merito alle consultazioni pubbliche previste tramite il sito internet e, per quanto possibile, mediante comunicazioni dirette per posta elettronica. Sempre sul sito internet sono pubblicati anche il calendario e i recapiti utili per le singole consultazioni.

8 PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

8.1 Alcune delle regioni in cui opera la BEI sono caratterizzate da seri problemi di governance carente, corruzione e mancanza di trasparenza che costituiscono un freno allo sviluppo economico e sociale. La BEI promuove attivamente la trasparenza e il buon governo nei progetti che finanzia, nelle società a cui partecipa e, in generale, presso le sue controparti.

8.2 La BEI persegue inoltre la promozione della trasparenza nei mercati dei capitali su cui sono collocati i suoi titoli obbligazionari.

8.3 I promotori dei progetti e/o i prenditori e i cofinanziatori sono informati dei principi di cui alla presente Politica fin dalle prime fasi delle negoziazioni. La BEI incoraggia i promotori dei progetti e/o i prenditori nonché le altre parti competenti a rendere pubblicamente disponibili le informazioni ambientali e sociali relative ai progetti finanziati appunto dalla BEI, ad instaurare con la Banca relazioni e accordi improntati all'apertura e alla trasparenza, nonché a seguire i principi di cui alla presente Politica nel contesto dei progetti che beneficiano di un suo finanziamento. Rimangono in ogni caso impregiudicati i legittimi interessi della BEI e dei terzi nonché le disposizioni legislative applicabili.

8.4 La BEI mantiene stretti contatti con altre istituzioni e organismi internazionali e dell'UE al fine di seguire e discutere i nuovi sviluppi in materia di trasparenza e divulgazione delle informazioni, in un'ottica di continuo perfezionamento delle proprie politiche e pratiche. La Banca affronta inoltre le questioni attinenti alla trasparenza e alla divulgazione delle informazioni nel quadro del proprio dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti.

8.5 La BEI condivide documenti/informazioni sulle proprie attività, compresi i progetti, con istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione europea nonché con organizzazioni sovranazionali ed enti analoghi competenti ove attinenti ai rispettivi mandati. Sono interessate da tale condivisione anche determinate categorie di dati relative ai progetti e ai finanziamenti della BEI e, laddove possibile, i dati sono presentati in forma aggregata e anonimizzata.

8.6 La BEI continuerà a moltiplicare i propri sforzi volti a migliorare la trasparenza, la rendicontabilità e la governance della Banca nonché a distinguersi come istituzione trasparente e responsabile.

Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)

8.7 La BEI sostiene le raccomandazioni formulate dalla Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)²¹ al fine di addivenire a modalità di divulgazione in materia di clima e ambiente che siano valide e uniformi a livello internazionale. Le azioni complessivamente poste in essere dalla BEI a favore del clima attestano così l'impegno della Banca nei settori della gestione del rischio, della trasparenza e della rendicontabilità in ambito climatico quale altresì descritto nella sua Strategia per il clima (EIB's Climate Strategy). La BEI riconosce le potenzialità del quadro TCFD, ove ampiamente adottato, in quanto valido fondamento per migliorare la capacità non solo di affrontare opportunamente i rischi legati al clima ma anche di cogliere le opportunità che in tal senso si prospettano.

Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive

8.8 La BEI è convinta che la lotta alla corruzione attraverso il miglioramento della trasparenza e della rendicontabilità nell'ambito delle industrie estrattive rappresenti un elemento essenziale ai fini del sostegno dello sviluppo economico, della stabilità politica e della riduzione della povertà nei paesi ricchi di risorse. La BEI ha aderito all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e si è quindi impegnata a sostenerne l'azione nei paesi ricchi di risorse al di fuori dell'UE in cui opera, in particolare collaborando con i vari finanziatori dei propri progetti per migliorare la trasparenza e la coerenza nella rendicontazione dei pagamenti a livello di progetto. Nel contempo la BEI intende continuare a promuovere l'iniziativa nell'ambito dei propri contatti con i governi e le autorità nazionali incoraggiandoli ad adottare i principi dell'EITI in materia di rendicontazione e pubblicazione dei proventi dell'industria estrattiva. La BEI intende altresì adattare le proprie prassi in funzione degli sviluppi normativi in materia di obblighi di trasparenza applicabili agli operatori del settore dell'industria estrattiva.

Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali

8.9 L'impegno a migliorare costantemente i propri livelli di trasparenza e rendicontabilità nonché a garantire che il lavoro svolto nei paesi in via di sviluppo sia conforme ai più elevati standard di trasparenza concordati a livello internazionale ha portato la BEI a seguire la norma di rendicontazione dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), che appunto fissa le modalità di comunicazione dei dati sugli aiuti e il finanziamento allo sviluppo concordate a livello internazionale.

9 RESPONSABILITÀ

9.1 Secondo il Regolamento interno della Banca, l'adozione della Politica di trasparenza spetta al Consiglio di amministrazione, mentre la relativa attuazione e la vigilanza in materia sono di competenza del Comitato direttivo della BEI. Le responsabilità coinvolgono l'intera organizzazione nell'ambito dei vari settori di competenza, al fine di garantire che gli obiettivi della Politica trovino riscontro nelle finalità e nelle attività perseguite ad ogni livello.

²¹ <https://www.fsb-tcf.org/>

- 9.2 All'attuazione della Politica di trasparenza sono destinate risorse a tutti i livelli della Banca. Il personale interessato ad ogni livello dell'organizzazione riceve un'apposita formazione riguardante le modalità di trattamento delle questioni legate alla trasparenza e alla divulgazione, il dialogo con i soggetti interessati e altre tematiche correlate. Sono inoltre messi a disposizione all'interno della Banca personale esperto, orientamenti e formazioni in materia di trasparenza.
- 9.3 La Banca valuterà la necessità di procedere ad una revisione della presente Politica, comprensiva di consultazione pubblica con i vari interlocutori del Gruppo BEI, con cadenza almeno quinquennale. Possono altresì essere apportate in ogni momento le modifiche necessarie in caso di variazione del quadro legislativo e strategico dell'Unione europea in materia di trasparenza e divulgazione delle informazioni, oppure a seguito di una revisione di politiche e procedure interne alla BEI che imponga un adeguamento del presente testo. La revisione formale è prevista infine anche per apportare qualsiasi altra modifica che la Banca ritenga necessaria e opportuna.
- 9.4 La Banca pubblica annualmente una relazione sull'attuazione della presente Politica in rapporto all'esercizio precedente²². La relazione include la pubblicazione delle sintesi dei progetti, dell'elenco dei progressi nello sviluppo del Registro pubblico della BEI, delle operazioni di trattamento delle richieste di divulgazione di informazioni/documenti ai sensi della presente Politica, delle denunce e dei ricorsi legati alla stessa nonché delle altre attività di rilievo eventualmente poste in essere per promuovere la trasparenza.

²² La BEI pubblica una relazione annuale sulle denunce presentate nell'ambito del proprio Meccanismo competente. Anche le denunce presentate al Mediatore europeo sono pubblicate sul sito internet e nella relazione annuale del Mediatore stesso. Le deliberazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus sono altresì pubblicate sui rispettivi siti internet.

POLITICA DI TRASPARENZA DEL GRUPPO BEI



Banca europea
per gli investimenti | Gruppo